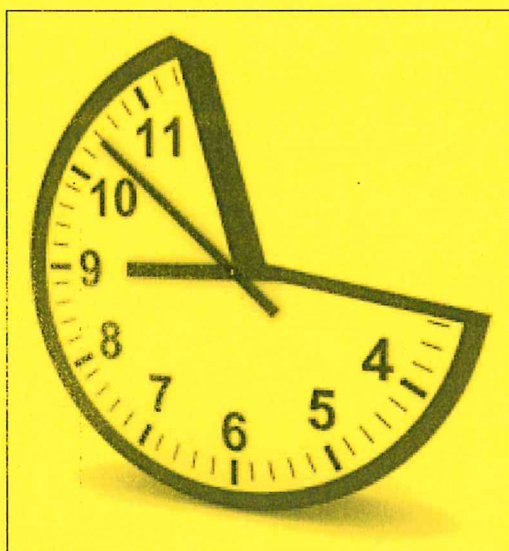




SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO



ULTIMA MODIFICA EFFETTUATA CON DELIBERA
GIUNTA COMUNALE N. 433 DEL 23/08/2016.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

aggiornamento: 23.08.2016

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale assunto a tempo indeterminato e al personale assunto a tempo determinato.

Art.2 Contingenti

1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo indeterminato di ciascuna categoria, con arrotondamento all'unità superiore, alle date di scadenza per la presentazione della domanda di trasformazione di cui al successivo articolo 5.

2. Nell'ambito della percentuale massima di cui al comma precedente, il contingente di personale da destinare al rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato, per ciascuna Direzione, nel massimo del 25% (con arrotondamento per eccesso onde arrivare all'unità) del personale a tempo indeterminato e a tempo pieno in servizio presso la Direzione alle date di scadenza per la presentazione della domanda di trasformazione di cui al successivo art. 5.

3. E' possibile elevare il contingente di cui al comma precedente di un ulteriore 10% massimo in presenza di documentate situazioni familiari gravi quali assistenza ad anziani o familiari non autosufficienti o con gravi patologie in atto e presenza di figli con età fino a 14 anni.

4. Per gli operatori di Polizia locale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è limitata al 10% di detto personale in servizio.

E' possibile elevare il contingente di un ulteriore 10% massimo nei casi di cui al comma precedente.

Per il personale amministrativo in servizio presso la Direzione Polizia Municipale, si applicano le percentuali di cui al comma 2 e 3 (calcolate sul totale dello stesso personale amministrativo).

5. La previsione contenuta nell'art. 4 comma 2 del CCNL 14/09/2000 si applica al personale con incarico di posizione organizzativa o classificato come personale con alta professionalità ai sensi del C.C.N.L. del 22/01/2004 ed al personale destinatario dell'incarico di particolari responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett f) CCNL 01.04.1999 e all'art. 9 dell'atto unilaterale 2013 – 2015 adottato dal Comune di Arezzo in data 31 ottobre 2013.

Art.3 Orario di lavoro e tipologia

1. Le tipologie di articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono quelle consentite dal C.C.N.L.:

part-time orizzontale, part-time verticale su base settimanale, mensile e annuale e part-time cosiddetto "misto", vale a dire una combinazione dei primi due.

2. La durata della prestazione lavorativa su base settimanale del personale a tempo parziale può essere di 18, 20, 24, 25, 30 o 33 ore. I profili orari sono i seguenti:

- 6 ore per 3 giorni = 18 ore
- 9 ore per 2 giorni = 18 ore
- 3 ore per 6 giorni = 18 ore
- 5 ore per 4 giorni = 20 ore
- 4 ore per 5 giorni = 20 ore
- 4 ore per 6 giorni = 24 ore

- 6 ore per 4 giorni = 24 ore
 - 5 ore per 5 giorni = 25 ore
 - 6 ore per 5 giorni = 30 ore
 - 5 ore per 6 giorni = 30 ore
 - 6 ore per 4 giorni e 9 ore per 1 giorno = 33 ore
3. Per quanto riguarda la tipologia di part-time verticale la durata della prestazione lavorativa su base annua può essere di 11, 10 o 9 mesi.
- 3bis E' consentita una diversa articolazione oraria rispetto a quella declinata nei commi 2 e 3 in relazione alle esigenze di servizio.***
4. Sono fatte salve le diverse articolazioni in essere per i/le lavoratori/trici che già ne usufruiscono o quelle richieste e autorizzate antecedentemente la data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica di norma il medesimo regime dell'orario di lavoro e degli istituti connessi, previsti per il personale a tempo pieno. In particolare si applica la flessibilità in entrata ed in uscita. Con accordo fra le parti può essere prolungata la flessibilità in entrata.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario sono di norma incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale salvo per quanto previsto all'art. 6 commi 2 – 6 CCNL 14/9/2000.

Art. 4 Procedure di trasformazione del rapporto

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire solo su domanda dell'interessato, a condizione che il richiedente sia in possesso di un'anzianità di servizio presso il Comune di Arezzo di almeno sei mesi.
2. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro devono essere presentate:
- a) dal 1° maggio al 31 maggio:
- per i part-time orizzontali e verticali su base settimanale con decorrenza compresa tra il 1° luglio e il 31 dicembre;
 - per i part-time verticali su base annua con astensione compresa tra il 1° luglio e il 31 dicembre;
- b) dal 1° novembre al 30 novembre - per i part-time orizzontali e verticali su base settimanale con decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno
- per i part-time verticali su base annua con astensione compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno.
- Le domande di trasformazione possono essere eccezionalmente presentate anche al di fuori dei termini di cui sopra, tenendo conto delle esigenze organizzative, in presenza di situazioni personali e/o familiari gravi, non prevedibili e debitamente documentate.
3. Fanno eccezione il personale educatore e il personale ausiliario delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, per i quali le domande devono essere presentate entro il 31 maggio e decorrono dal 1° settembre.
4. Le domande di part time verticale o orizzontale dovranno essere inviate alla Direzione Risorse Umane e alla struttura di appartenenza del dipendente. Nella domanda dovrà essere indicato:
- il mese del semestre successivo a decorrere dal quale si chiede la trasformazione del rapporto;
 - la tipologia di part time;
 - l'articolazione dell'orario;
 - l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato per il cui esercizio viene richiesto il tempo parziale.

5. Il Direttore della Direzione presso la quale il dipendente presta servizio esprime il proprio parere in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle esigenze organizzative proprie della struttura o all'eventuale presenza di conflitto di interessi con l'attività prestata per il Comune di Arezzo nel caso di richiesta di tempo parziale per l'esercizio di un'altra attività, e agli orari di lavoro richiesti. A tale riguardo il Direttore può:

- a. esprimere parere favorevole;
- b. esprimere parere favorevole ma con tipologia o articolazione di orario diversa da quella proposta dal dipendente. In tal caso dovrà essere individuata, sentito il lavoratore, una diversa soluzione, comunque nell'ambito delle previsioni dell'articolo 3, da comunicare successivamente alla Direzione Risorse Umane.
- c. esprimere parere favorevole ma autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro con una decorrenza diversa o solo per un periodo determinato o per un periodo di tempo diverso da quello richiesto dal dipendente.
- d. esprimere parere negativo adeguatamente motivato in relazione al caso concreto, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione ed alle esigenze organizzative proprie della struttura.
- e. esprimere parere negativo per incompatibilità o conflitto di interessi con l'attività prestata per il Comune di Arezzo nel caso di richiesta di tempo parziale per l'esercizio di un'altra attività.

6. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della tipologia e del relativo trattamento economico.

7. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, di cui al precedente comma, da effettuarsi entro la data di decorrenza e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art.5 Diritto alla trasformazione per i lavoratori affetti da specifiche patologie. Criteri di precedenza.

1. Sussiste il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nel caso di lavoratori affetti dalle patologie di cui all'art. 12 bis comma 1 del D.lgs. 25.2.2000 n. 61.

2. Qualora le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedano il contingente di cui all'articolo 2, la precedenza viene accordata ai sensi dell'art. 4 comma 12 del C.C.N.L. 14.9.2000.

Art. 6 Negazione della trasformazione

1. La Direzione Risorse Umane nega la trasformazione in caso di:

- domanda presentata fuori termine;
- superamento dei contingenti di cui all'art.2;
- domanda presentata da personale in servizio con anzianità nel Comune di Arezzo inferiore a sei mesi;
- parere del Direttore della Direzione di appartenenza del dipendente che attesti incompatibilità ai sensi degli articoli 5 lettera d) e 7 o pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 5 lettera c).

Art. 7 Trasformazione del rapporto di lavoro da una tipologia ad un'altra

1. La richiesta del dipendente di passare da una tipologia di lavoro a tempo parziale ad un'altra deve essere presentata nei termini di cui al precedente articolo 4 ed il suo accoglimento è condizionato all'espletamento delle procedure e delle verifiche dettate per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
2. Il dipendente, al fine di ottenere il passaggio da una tipologia di lavoro a tempo parziale ad un'altra, deve permanere per almeno un anno nella tipologia per la quale aveva ottenuto la precedente trasformazione, al fine di evitare che trasformazioni ravvicinate nel tempo possano creare problemi organizzativi alle strutture operative, salvo parere favorevole da parte del Direttore ad una modifica dell'articolazione del part time prima dell'anno.
3. La procedura autorizzativa è analoga a quella prevista all'articolo 4, con sottoscrizione del relativo atto scritto di modifica ed ha effetto con la medesima decorrenza.

Art.8 Rientro a tempo pieno

1. Il dipendente con rapporto di lavoro trasformato a tempo parziale ha diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione del rapporto. La domanda deve essere presentata con un preavviso di 60 giorni dalla data di rientro a tempo pieno.
2. La trasformazione può avvenire anche prima della scadenza del biennio, su richiesta del dipendente, previo parere favorevole del Direttore della struttura di assegnazione. Il ritorno a tempo pieno avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta.
3. L'accoglimento della richiesta dei commi precedenti può comportare l'adozione di provvedimenti di mobilità interna, motivata da esigenze di tipo organizzativo.

Art.9 Norme finali

1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme vigenti del contratto collettivo nazionale di lavoro.

